# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 3210**

# DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro della difesa**

(MARTINO)

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(SINISCALCO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 2004**

---

Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (950)

# INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 3

Relazione tecnica . . . . . » 5

Analisi tecnico-normativa . . . . . » 6

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) . . . . . » 9

Disegno di legge . . . . . » 10

Allegato . . . . . » 12

ONOREVOLI SENATORI. – La rapida trasformazione dello scenario internazionale e il manifestarsi in esso, a livello globale, del fenomeno terroristico hanno imposto l'esigenza di garantire beni essenziali e comuni della sicurezza internazionale, dell'ordine e della stabilità, con particolare riguardo alle aree di crisi. In tale quadro, l'Italia è impegnata in operazioni militari all'estero a sostegno della pace, con significativo impiego in termini di risorse umane e finanziarie.

In particolare, tra quelle eseguite dalle Forze armate italiane negli ultimi anni, l'operazione *Antica Babilonia* si è caratterizzata come una delle più impegnative. Le condizioni locali e i rischi che vi sono connessi e che coinvolgono il personale della Difesa sono stati evidenziati, tra l'altro, dal tragico attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003.

A testimonianza solenne del riconoscimento dovuto alle vittime del dovere, deceduti o feriti gravissimi, dell'apparato di difesa e sicurezza italiano impegnate nelle aree di crisi, il Governo manifesta l'esigenza di conferire un segno distintivo, speciale e dal carattere morale, connesso all'estremo o comunque gravissimo sacrificio patito; esso riguarda sia le vittime di Nassiriya che, più in generale, le vittime di atti terroristici o comunque ostili commessi in loro danno in occasione di operazioni militari all'estero a sostegno della pace.

Il presente disegno di legge prevede, pertanto, l'istituzione di una apposita Croce d'onore per il citato personale; attraverso di essa, simbolicamente, l'Italia riconosce l'altissimo valore del sacrificio. Si tratta di un segno distintivo commemorativo che non esclude, ove ne sussistano i presupposti individuali, il conferimento di altre ricompense o decorazioni, di diversa ragione, in relazione allo stesso fatto.

Quanto alle forme della istituzione di tale Croce d'onore, appare necessario lo strumento della norma di legge, perché nell'ordinamento repubblicano spetta al Parlamento di essere fonte degli onori e prevedere così le eccezionali situazioni in cui il singolo, o la sua memoria, possono essere ritenuti meritevoli di essere additati al pubblico apprezzamento e gratitudine.

Il disegno di legge, in particolare, consta di cinque articoli oltre a quello sull'entrata in vigore.

L'articolo 1, comma 1, istituisce la Croce d'onore per il personale dell'amministrazione della Difesa e per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in suo danno all'estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace. Il comma 2 disciplina il procedimento per il conferimento della decorazione. Il comma 3 demanda ad un apposito allegato l'individuazione delle caratteristiche tecniche della Croce d'onore.

L'articolo 2, comma 1, individua i presupposti per l'attribuzione del riconoscimento, che consistono nel decesso ovvero in una invalidità permanente pari o superiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o comunque ostili commessi all'estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace. Il comma 2 rinvia, ai fini dell'accertamento del decesso ovvero dell'invalidità permanente, alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione delle norme legisla-

tive in materia di benefici alle vittime del terrorismo o di attività criminose.

L'articolo 3 individua i soggetti ai quali sono consegnati il nastrino e il diploma della Croce d'onore attribuita alla memoria (nell'ordine, coniuge superstite o, in mancanza, figli, genitori ovvero fratelli e sorelle).

L'articolo 4 chiarisce che il conferimento della Croce d'onore non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense per lo stesso episodio.

L'articolo 5, comma 1, prevede che le disposizioni del presente disegno di legge trovino applicazione agli eventi verificatisi a decorrere dal 1º dicembre 2001, data di inizio della missione *Enduring Freedom*. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge istituisce la Croce d'onore per il personale dell'amministrazione della Difesa e per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in suo danno all'estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace.

L'attribuzione della decorazione in argomento ha solo un valore morale e non comporta la corresponsione di alcun beneficio di carattere economico. Pertanto, l'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge è limitato al solo costo della medaglia, in metallo color oro, e del relativo nastrino.

Dal 1º dicembre 2001 risultano essere, rispettivamente, 18 e 22 i militari deceduti e rimasti feriti (per quest'ultimi non si conosce ancora la percentuale di invalidità che sarà accertata) in conseguenza di atti di terrorismo o comunque ostili commessi all'estero nel corso di operazioni militari a sostegno della pace.

I casi stimati sulla scorta dei dati relativi all'ultimo quinquennio sono stati quantificati, rispettivamente, in 4 decessi e 5 casi di lesioni con un'invalidità pari o superiore all'80 per cento.

In relazione a quanto sopra, il disegno di legge non da luogo a nuovi o maggiori oneri, in quanto gli effetti irrilevanti rientrano nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio relativi al capitolo 1244 (ex 3886), avente ad oggetto l'acquisto di medaglie al valore e di decorazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

*a) Necessità dell'intervento normativo*

Il presente disegno di legge prevede l'istituzione di una apposita Croce d'onore per il personale dell'amministrazione della Difesa, e per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi all'estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace.

L'intervento legislativo corrisponde all'esigenza di conferire un segno distintivo, speciale e dal carattere morale, connesso al gravissimo sacrificio patito dal citato personale.

Lo strumento della norma di legge si rende necessario in quanto nell'ordinamento repubblicano spetta al Parlamento di essere fonte degli onori e prevedere così le eccezionali situazioni in cui il singolo, o la sua memoria, possono essere ritenuti meritevoli di essere additati al pubblico apprezzamento e gratitudine.

*b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti*

Il vigente quadro normativo prevede ricompense al valore (militare, civile, di marina, aeronautico, dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri), strettamente connesse con atti di coraggio e di disprezzo del pericolo. In tale contesto, il provvedimento introduce una decorazione esclusivamente per gli eventi occorsi durante lo svolgimento di operazioni militari all'estero a sostegno della pace, che tuttavia non pregiudica la concessione di altre o diverse decorazioni riferite allo stesso fatto.

*c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il disegno di legge non ha alcuna incidenza sull'ordinamento comunitario.

*d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Il disegno di legge non incide sulle competenze legislative attribuite alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Re-

pubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le norme del disegno di legge sono infatti riconducibili alla materia «difesa e Forze armate», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *d),* della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato.

*e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Le disposizioni del disegno di legge sono coerenti con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

*f) Verifica dell'assenza di delegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di legificazione*

Le norme del disegno di legge non possono costituire oggetto di atti normativi secondari.

Non si riscontrano nella materia *de qua* precedenti norme di delegificazione.

## 2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Il disegno di legge non introduce nuove definizioni normative.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni dei medesimi*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge risultano coerenti anche con riguardo alle successive modificazioni.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Il disegno di legge è stato redatto senza fare ricorso alla tecnica della novella legislativa.

*d) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Nessuna delle disposizioni contenute nel disegno di legge ha effetti abrogativi impliciti o espressi.

## 3. ULTERIORI ELEMENTI

*a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto*

In materia non risultano particolari orientamenti giurisprudenziali né sono pendenti questioni di legittimità costituzionale.

*b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti sulla materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento iniziative parlamentari in materia.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*a) Ambito dell'intervento: destinatari diretti ed indiretti*

Il presente disegno di legge istituisce una apposita Croce d'onore per il personale dell'amministrazione della Difesa, e per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi all'estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace.

Destinatari delle disposizioni ivi contenute sono il personale dell'Amministrazione della difesa e il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, al quale può essere attribuita la decorazione e la stessa Amministrazione della difesa, competente all'attribuzione.

*b) Obiettivi e risultati attesi*

L'intervento legislativo intende conferire un segno distintivo, speciale e dal carattere morale, connesso al gravissimo sacrificio patito dal personale dell'amministrazione della Difesa e dal personale pubblico da essa funzionalmente dipendente vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi all'estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace.

*c) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni*

L'impatto organizzativo dell'intervento è minimo in quanto limitato all'organizzazione del Ministero della difesa, che già dispone di strutture e servizi operanti per la concessione di decorazioni.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione della Croce d'onore)*

1. È istituita la Croce d'onore per il personale dell'Amministrazione della difesa e per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in suo danno all'estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace.

2. La Croce d'onore è attribuita con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Capo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza ovvero con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale militare, e con il Segretario generale della difesa, per il personale civile. Per il personale pubblico funzionalmente dipendente dall'Amministrazione della difesa l'attribuzione avviene su proposta dell'autorità che lo dirige.

3. La Croce d'onore ha le caratteristiche indicate nell'allegato 1.

Art. 2.

*(Attribuzione della Croce d'onore)*

1. La Croce d'onore è attribuita al personale di cui all'articolo 1 che sia deceduto ovvero abbia subíto una invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in suo danno all'estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace.

2. Per l'accertamento del decesso ovvero dell'invalidità permanente di cui al comma 1 si applica l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Art. 3.

*(Attribuzione della Croce d'onore alla memoria)*

1. Il nastrino e il diploma della Croce d'onore attribuiti alla memoria sono consegnati al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori ovvero ai fratelli e alle sorelle.

Art. 4.

*(Rapporti con decorazioni)*

1. Il conferimento della Croce d'onore non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.

Art. 5.

*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° dicembre 2001.

2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO
*(articolo 1, comma 3)*

Croce: in metallo color oro con attacco a nastro, del diametro di 40 millimetri e del peso di 25 grammi, contornata da due fronde di alloro, riporta sulla fronte al centro la scritta «*Pro Humanitate*», sul retro, al centro, una stella a cinque punte.

La Croce è appesa ad un nastro di seta di 37 x 52 millimetri di colore azzurro con, in verticale in sequenza, i colori della bandiera nazionale italiana (verde, bianco e rosso).

Nastrino: riporta, in identica sequenza, gli stessi colori del nastro della Croce ed è applicata al centro una stelletta a cinque punte d'oro.

Diploma: riporta i dati anagrafici dell'insignito, nonché il luogo e la data dell'evento per il quale è stata concessa.

€ 0,50